

# Liberalizzazioni

## Nuove regole per l'agroalimentare

Le novità su termini di pagamento e pratiche commerciali scorrette

di Dario Dongo

Responsabile Politiche europee e regolative di Federalimentare

### Il punto sulle norme introdotte dall'art. 62 del decreto legge 1/2012

18

I 24 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto legge 1/2012<sup>1</sup>, noto alle cronache come il "decreto liberalizzazioni".

L'attenzione degli operatori della filiera agroalimentare si sofferma sulla parte che introduce alcune norme imperative da applicarsi ai "contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale" (articolo 62). In attesa della conversione in legge, che dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (ossia, entro il 24 marzo), si propone una prima analisi del suo articolo 62 e dei suoi effetti.

### Le nuove regole

*Forma scritta e clausole obbligatorie del con-*

*tratto. I contratti di fornitura dei prodotti agricoli e alimentari devono venire "stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice"* (comma 1).

*Divieto di pratiche commerciali scorrette.* In tutte le relazioni commerciali tra operatori economici – anche al di fuori della fornitura di derrate agroalimentari<sup>2</sup> – è vietato:

- imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- subordinare la conclusione, l'esecuzione dei

<sup>1</sup> "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012.

<sup>2</sup> Il testo precisa, infatti, l'estensione del divieto alle "relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1 [...]" (art. 62, comma 2).

contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

- conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento” (comma 2).

*Termini legali di pagamento.* In relazione ai contratti di fornitura delle derrate agroalimentari “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili<sup>3</sup> entro il termine legale di trenta giorni dall'ultimo giorno del mese del ricevimento della fattura<sup>4</sup> ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci”.

Il testo non ammette la possibilità per i contraenti di stabilire un termine per i pagamenti più ampio di quello stabilito. La norma introduce quindi un limite inderogabile<sup>5</sup> all'autonomia negoziale delle parti, le quali potranno solo semmai concordare tempi di pagamento più brevi di quelli fissati.

Giova inoltre sottolineare che “le clausole imposte dalla legge [...]”, come in questo caso il termine massimo di pagamento, “sono di diritto inserite nei contratti, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”<sup>6</sup>.

**Il pagamento per la fornitura di prodotti agricoli o alimentari deve essere effettuato entro 60 giorni per quelli non deteriorabili ed entro 30 giorni per quelli deteriorabili**

*Interessi di mora.* “Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine” legale di pagamento (art. 62, comma 3).

Il decreto non precisa a quale “tasso d'interesse” debba venire riferita la maggiorazione di due punti ivi disposta per il saggio degli interessi di mora, da applicare in via automatica a decorrere dal giorno successivo al termine legale inderogabile di pagamento.

A ben vedere, la disposizione nazionale rientra nel campo di applicazione e integra il disposto della direttiva 2011/7/UE<sup>7</sup>. L'interpretazione conforme all'*aquis communautaire* imporrebbe perciò di considerare quale punto di partenza il tasso degli interessi di mora individuato nella direttiva stessa, vale a dire “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 della direttiva), con l'ulteriore maggiorazione di due punti disposta dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 1/2012.

<sup>3</sup> Per “prodotti alimentari deteriorabili” si intendono: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte” (art. 62, comma 4).

<sup>4</sup> Il “*dies a quo*” per la decorrenza dei termini di pagamento, in origine fissato nella data di consegna o fatturazione, è stato così modificato dalla Commissione referente al Senato (Commissione X, Industria), il 27 gennaio scorso, in fase di esame del disegno di legge di concezione del decreto. Questa modifica costituisce di fatto una semplificazione amministrativa che può risultare utile anche alle imprese artigiane, per ridurre il numero di “visite in banca”. Fermo restando che i clienti non potranno pretendere dai loro fornitori di posticipare i tempi di fatturazione per eludere i termini di pagamento, a pena di gravi sanzioni dell'Antitrust.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile (Autonomia contrattuale).

<sup>6</sup> Codice civile, art. 1339 (Inserzione automatica di clausole).

<sup>7</sup> “La direttiva 2011/7/UE “relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, infatti, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 2). È previsto che “gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva” (art. 12, comma 3).



**Sanzioni.** A prima vista le sole sanzioni realmente dissuasive attengono ai tempi di pagamento: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi" (comma 7).

Il mancato rispetto di forma scritta e clausole obbligatorie del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 20.000 euro, da determinarsi "facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione" (comma 5). Mentre la violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette è soggetta alla più lieve, per non dire misera, sanzione da 516 a 3.000 euro, "facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti" (comma 6).

**Controlli.** La vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni sono affidate all'Autorità Garante per la

Concorrenza e il Mercato (AGCM). L'Antitrust, di cui è ben noto l'impegno sul fronte delle pratiche commerciali nei confronti dei consumatori, andrà quindi ad ampliare i propri orizzonti alle pratiche commerciali scorrette "business to business" (B2B). Con il potere di intervenire "d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato".

L'AGCM si avvale, come di consueto, "del supporto operativo della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria" (comma 8).

**Azioni giudiziali di risarcimento e legittimazione attiva delle rappresentanze.** "Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, *ndr*) e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione" (comma 10).

### Gli effetti delle nuove regole

**Applicazione.** L'applicazione delle nuove regole, in origine fissata nella data di pubblicazione del decreto (24 gennaio 2012) è stata posticipata dal Senato nei sette mesi successivi alla pubblicazione della legge di conversione (prevista entro il mese di marzo).

A far data dall'applicazione delle nuove norme, i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari stipulati verbalmente, così come quelli privi dei requisiti<sup>8</sup> stabiliti nel decreto legge, sono nulli.

**Termini di pagamento.** In tutti i contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari, le clausole che prevedano termini di pagamento maggiori di quelli stabiliti sono nulle. In tali ca-

<sup>8</sup> Durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Si veda l'articolo 62, comma 1, del decreto legge 1/2012.

si, come in quelli in cui le modalità di pagamento non siano indicate, i contratti sono automaticamente integrati<sup>9</sup> con i termini di pagamento definiti nella nuova norma inderogabile. Anche in relazione alle merci già consegnate e alle fatture già emesse, nei casi in cui il corrispettivo non sia ancora stato versato.

Vale la pena ricordare che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha facoltà di procedere – anche di propria iniziativa, cioè a prescindere da eventuali iniziative di parte – alla verifica dell'effettivo rispetto dei termini legali di pagamento. Con il potere di irrogare, ove del caso, sanzioni amministrative pecuniarie di importo variabile tra i 500 e i 500.000 euro.

*Clausole vietate.* Le clausole di qualsiasi contratto che risultino in violazione delle pratiche

commerciali vietate ai sensi del secondo comma dell'art. 62 sono nulle<sup>10</sup>.

Deve tendenzialmente escludersi che tali nullità possano comportare la nullità dell'intero contratto, poiché le relative clausole non attengono in genere alle prestazioni caratteristiche del contratto bensì soltanto a suoi elementi accessori<sup>11</sup>.

Tutte le relazioni commerciali in essere tra fornitori e clienti agroalimentari, ivi compresi gli accordi sui servizi di promozione, devono quindi venire adeguati alle nuove disposizioni.

*Linee guida applicative.* Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge di conversione i due ministri delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dello Sviluppo economico definiranno, con decreto interministeriale, le modalità di applicazione delle nuove norme.

## Catania: con le liberalizzazioni più tutela per piccole e medie imprese

*Previsti ulteriori interventi per l'agroalimentare anche nel "decreto Semplificazioni"*

"Non c'è mai stato un approccio così radicale alle questioni relative ai rapporti interni alla filiera agroalimentare come quello che abbiamo impostato attraverso il pacchetto di misure contenute nel decreto sulle liberalizzazioni. Abbiamo cercato di intervenire nel sistema, contrastando quei comportamenti che producono squilibri nella filiera, tutelando così le piccole e medie imprese che spesso si trovano in una situazione di sofferenza per il dilatarsi eccessivo dei termini di pagamento da parte dei soggetti forti".

È quanto ha affermato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Mario Catania, durante la conferenza stampa di presentazione delle misure per l'agroalimentare inserite nel decreto sulle liberalizzazioni, che si è tenuta a Roma il 24 gennaio scorso.

"A breve – ha aggiunto – torneremo a intervenire sull'agroalimentare con quello che viene definito il "decreto Semplificazione". Verrà introdotto, infatti, un pacchetto di articoli che tenderà ad alleggerire il peso degli oneri amministrativi e burocratici che gravano sulle imprese, snellendo anche i rapporti di comunicazione tra, ad esempio, l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e la pubblica amministrazione".

*A cura della Redazione*

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, viene automaticamente inserita la clausola dei termini di pagamento di cui all'art. 62, comma 3, del decreto legge 1/2012.

<sup>10</sup> In forza del principio della cosiddetta "nullità sopravvenuta", accolto da recente giurisprudenza di Cassazione.

<sup>11</sup> Fatto salvo quanto previsto all'art. 1419, comma 1 del codice civile, laddove "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto" soltanto "se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità".